



**COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA**  
(Provincia di Avellino)

Viale Municipio n. 4 83030  
Telefono 0825-952053 Fax 0825-961361  
comune.prata@tin.it - comune.prata@cert.irpinianet.eu  
C.F - P.IVA 00207480641

Prot N. 7554

del 08.12.2020

**ORDINANZA SINDACALE n.79 del 08.12.2020**

**Oggetto: PROROGA CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ISTITUTO COMPRENSIVO "E.COCCHIA - C.A. DALLA CHIESA" - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**IL SINDACO**

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 58 del 24.11.2020 con cui veniva disposta, in via precauzionale, la proroga della chiusura del plesso scolastico scuola dell'infanzia, nonché la sospensione dell'attività didattica in presenza della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado "E.Cocchia-C.A. Dalla Chiesa " con sede in Viale Municipio di questo Comune, dal 24.11.2020 a tutto il 5.12.2020, salvo diverse determinazioni legale a sopravvenute disposizioni governative//regionali ed al mutamento della situazione epidemiologica locale;

**VISTA** l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, a firma del Presidente della Regione Campania, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che

*"1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020; fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività Giunta Regionale della Campania Il Presidente didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi; 1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente -*

ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi; in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio.”

Vista l'ordinanza n. 92 del 23.11.2020 con cui il Presidente della Regione Campania ha disposto

*“con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza.”*

Vista l'ordinanza n. 95 del 07.12.2020 con cui il Presidente della Regione Campania ha disposto

*“1.1. fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori; 1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; 1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza. E' demandato all'Ufficio scolastico regionale di individuare, di concerto con i dirigenti scolastici, forme flessibili per la fruizione di una didattica integrata in modalità sincrona e/o asincrona da parte degli studenti, tenuto conto dei singoli contesti, anche familiari”;*

Considerato che l'ordinanza da ultimo citata consente il rientro in classe degli alunni della scuola dell'infanzia e della prima e seconda classe della scuola primaria, restando sospese soltanto le attività degli alunni delle rimanenti classi della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado;

Ritenuto necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento, in considerazione della situazione epidemiologica a livello comunale, non ancora completamente risolta, e della provenienza di parte del personale docente ed amministrativo operante presso l'Istituto “E. Cocchia-C.A. Dalla Chiesa” di Prata di Principato Ultra da altre zone del territorio regionale;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 15 ottobre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, Giunta Regionale della Campania Il Presidente in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

## ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa, in via precauzionale; la proroga della chiusura del plesso scolastico scuola dell'Infanzia, nonché l'ulteriore sospensione dell'attività didattica in presenza della prima e seconda classe della scuola primaria "E. Cocchia-C.A. Dalla Chiesa" con sede in Viale Municipio di questo Comune, sino a tutto il 22 dicembre 2020, salvo diverse determinazioni legate a sopravvenute disposizioni governative/regionali ed al mutamento della situazione epidemiologica locale.

## DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e che venga data immediata comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul territorio comunale;
- che la stessa sia trasmessa :
  - Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "E Cocchia – C.A. Dalla Chiesa"
  - All'ASL di Avellino;
  - Al sig. Prefetto di Avellino;
  - AL Comando Stazione Carabinieri di Pratola Serra;
  - Alla Regione Campania servizio Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 1\04/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , entro il termine di 120 giorni, ai sensi del DPR n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, 08 dicembre 2020



IL SINDACO  
Dott. Bruno Francesco Petruzzello